

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1616 del 26/03/2026
Oggetto	PROCEDIMENTO MO06A0037 - FOLICELLO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CASTELFRANCO E. (MO) AD USO IRRIGUO AGRICOLO. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 27, 28, 31.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1727 del 25/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	LORENZO MARCHESINI

Questo giorno ventisei MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, LORENZO MARCHESINI, determina quanto segue.

AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: PROCEDIMENTO MO06A0037 - FOLICELLO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CASTELFRANCO E. (MO) AD USO IRRIGUO AGRICOLO. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 27, 28, 31.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche)
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2016, n. 1415/2016 e n. 1792/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto

organizzativo generale dell'Agenzia;

- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 "Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli";

RICHIAMATE:

- la concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea per il prelievo di acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di Castelfranco Emilia (MO), via Sparate n. 20, foglio 78 mappale 50, ad uso irrigazione agricola, rilasciata da Regione Emilia-Romagna a Sanguin Marcello con Det. 2453 del 02/03/2007 per un quantitativo di mc/anno 3.450 e portata massima 15 l/sec avente validità sino al 31/12/2015;

- la domanda di rinnovo inviata dal concessionario in data 30/12/2015 acquisita a prot. 1893664, presentata entro i termini previsti dall'art. 27 RR 41/2001;

VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2025 dalla ditta Folicello Società Agricola s.s. (C.F. 03200230369) acquisita al protocollo n. pg/2025/125252, con cui si richiede il cambio di titolarità della suddetta concessione in seguito a stipula di contratto di affitto del fondo agricolo e contestuale variante sostanziale per aumento del prelievo massimo annuale autorizzato da 3.450 a 14.475 mc/anno;

CONSIDERATO che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria, di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001 come previsto dall'art. 31 del medesimo RR;

PRESO ATTO che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 25/02/2026 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predisporre i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione /Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016 con la quale si dispone che il parere di cui all'art. 7 R.D. 1775/33 si ritiene assolto con l'applicazione del suddetto metodo ERA;

ACCERTATO che in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

INDETTA in data 12/08/2025 prot. 145589 una Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per la richiesta dei pareri e dei contributi da parte delle seguenti Amministrazioni, necessari al rilascio della concessione:

- Provincia di Modena;
- Consorzio della bonifica Burana

CONSIDERATO che, essendo trascorsi 45 giorni dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto il parere degli Enti di cui al punto precedente, la loro mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e che in data 23/03/2026 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica;

RITENUTO, ai fini della valutazione della congruità del prelievo richiesto con il fabbisogno necessario prevista dalla DGR 1060/2023, che il volume massimo annuale sia coerente con quanto espresso dalle linee guida di settore disponibili per il settore irriguo, tenuto anche conto della mancata espressione di merito del Consorzio di Bonifica;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso irriguo agricolo di cui al comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone è calcolato in base al quantitativo massimo prelevabile annualmente;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto, pari a 195 €;
- in data 20/03/2026 € 70,22 a titolo di canone per l'anno in corso, € 250 a titolo di deposito cauzionale ed € 33,94 a titolo di canoni arretrati per gli anni 2024 e 2025;

DATO ATTO che i canoni per le annualità precedenti risultano versati;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2035** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Folicello Società Agricola s.s. (C.F. 03200230369), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelfranco Emilia (MO) mediante n° 1 pozzo esistente su terreno di proprietà Sanguin Antonella che esprime il proprio consenso all'utilizzo - Proc. MO06A0037, come di seguito descritta:
- prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente avente profondità di -95 mt da p.c.;
 - ubicazione: comune di Castelfranco Emilia (MO), Via Sparate 20, su terreno censito al Foglio 78, mappale 50 NCT, coordinate UTM RER X=670663 Y=939724;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata di esercizio pari a l/s 7,0;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 14.474;
- b) di stabilire che la scadenza della concessione è fissata al 31/12/2035;
- c) di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/03/2026, registrato al prot. PG/2026/54221 ;
- d) di dare atto che è stata corrisposta la somma di 70,22 euro, quale versamento anticipato del canone di concessione per l'anno in corso;
- e) di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250 euro;
- f) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
- g) di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- h) di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- i) di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- j) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- k) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Marchesini e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
- l) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

Per la Responsabile dell'Area Demanio Idrico

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

Il tecnico con Incarico di Funzione Servizio Demanio -
Polo Specialistico Acque

Dott. Lorenzo Marchesini

ARPAE

AREA DEMANIO IDRICO - POLO SPECIALISTICO ACQUE MODENA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta Folicello Società Agricola s.s. (C.F. 03200230369) codice procedimento **MO06A0037**.

ART. 1 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La derivazione è costituita da n. 1 pozzo ubicato presso Via Sparate n. 20 Comune di Castelfranco Emilia frazione Manzolino. Le caratteristiche tecniche d sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Cod.MOA147091
Dati catastali NCT Comune di Castelfranco E.	Foglio 78 Mappale 50
Coordinate UTM-RER	X=670663 Y=939724
Anno di costruzione	n/d
Materiale colonna	Ferro
Diametro	154 mm
Profondità	95 m
Finestrature	Monofalda, tratto finestrato da - 90,7 a -92,8 m da p.c.
Acquifero sfruttato	2410ER-DQ2-CCI - "Conoide Panaro - Confinato Inferiore"
Potenza elettropompa	11 kW
Portata di esercizio	7 l/sec
Avampozzo	Non presente (pozzo ubicato all'interno di piccolo manufatto in muratura di laterizio)

ART. 2 – QUANTITATIVI ASSENTITI E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso irriguo agricolo al servizio di un fondo ubicato sul foglio 78 mappali 51, 50, 59, 67, 144, 145, 146, 147, 156, 158, 161. Il quantitativo concesso è pari a 14.474 mc/anno e la portata massima di esercizio è pari a l/s 7,0;

ART. 3 – CANONE DELLA CONCESSIONE

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2026 è pari a 70,22 €.

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento> , pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

- L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

- Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del

R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.
- Ai sensi della DGR 1792/2016, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone sia determinato sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo; la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione.

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale costituito, pari a **€ 250** viene restituito/svincolata alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione;
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE / RINNOVO / RINUNCIA

- La concessione è assentita fino al **31/12/2035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo **entro il termine di scadenza della stessa** e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
- Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 6.7 "cessazione dell'utenza" del presente disciplinare.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

6.1 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto, a proprie spese e cura, con le seguenti indicazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO06A0037;

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

6.2 Dispositivo di misurazione - Relativamente al dispositivo di misurazione dei volumi prelevati, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il concessionario dovrà provvedere ad installare, qualora la captazione non ne fosse dotata, (ovvero, qualora ne sia dotata ma il contatore installato ma non sia conforme a quanto di seguito indicato), di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo oltre alle caratteristiche (marca, modello e numero di serie del dispositivo).
- il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, compresa documentazione fotografica del contatore, mediante il caricamento di apposita comunicazione sul portale concessioni online di Arpae all'url [Concessioni OnLine ARPAAE](#) (istruzioni indicate alla pagina: [Portale Demanio Idrico — Arpae Emilia-Romagna](#)) seguendo le indicazioni contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url:
<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf>

solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - Area Demanio Idrico sede di Modena PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

- Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

6.3 Accesso ai luoghi - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.

6.4 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La

variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

6.5 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

6.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

6.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - L'opera di derivazione non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al Servizio scrivente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

6.8 Sub-concessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

6.9 Verifica idoneità risorsa - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

6.10 Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 7 - DECADENZA

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
- L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

- In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza (cfr. ART. 6.7 del presente Disciplinare).

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

- L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
- In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
- Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ART. 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

- L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
- Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
- In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione
- L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ART. 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

- Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
- Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Il concessionario è tenuto alla piena ed

esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione in data 23/03/2026, registrato al prot. PG/2026/54221

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.